I. Con riferimento al § 2 pag. 11 primo capoverso del bando nel quale si prevede che *"Relativamente al requisito di cui alla lett. d), si precisa che il Proponente dovrà dimostrare il possesso di tale requisito attraverso la propria struttura di progettazione interna. In alternativa il Proponente potrà riunirsi in raggruppamento verticale con un progettista o società di progettazione in possesso del requisito suddetto (...)"*, si chiede di voler confermare che per *"struttura di progettazione interna"* si intende anche un'apposita articolazione organizzativa interna all'azienda e non necessariamente una vera e propria società di progettazione, fermo restando il possesso del requisito di aver progettato, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, infrastrutture di tlc il cui valore sia pari ad almeno 10 mln di euro;

II. Con riferimento:

- al § 8 pag. 39, secondo il quale *"Con la stipula della Convenzione si perfeziona e diventa efficace la concessione del contributo. Parimenti, solo dopo la stipula, il Proponente assume la veste di Beneficiario definitivo del contributo"*;
- al § 9 pagg. 39-40 in forza del quale *"L'intervento finanziato sarà regolato da apposita Convenzione tra il Concedente e l'OPTLC Beneficiario, la quale sarà stipulata tenendo conto dei contenuti dello schema allegato al presente Bando e delle eventuali migliorie proposte dal Beneficiario stesso e accettate dal Concedente"; "(...) con la stipula della Convenzione il Beneficiario OPTLC si obbligherà comunque a: (...) mantenere la proprietà della rete per almeno sette anni a decorrere dalla data di approvazione da parte del concedente del report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all'erogazione del saldo del contributo"*;
- all'art. 2 c. 2 dello schema di contratto per cui *"il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la proprietà dei beni costruiti e acquistati per la realizzazione dell'infrastruttura per un periodo non inferiore a 7 (sette) anni dalla data di approvazione da parte del Concedente del Report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all'erogazione del saldo del contributo"*;
- all'art. 7 c. 1 lett. g) dello schema di contratto secondo cui *"Con la presente Convenzione il Beneficiario si obbliga a: (...) mantenere la proprietà della rete per almeno sette anni a decorrere dalla data di approvazione da parte del concedente del report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all'erogazione del saldo del contributo"*;

fermo restando che nel caso in cui il Proponente aggiudicatario sia un RTI costituendo di tipo verticale composto dalla mandataria (OPTLC) e da due mandanti la Convenzione sarà stipulata dal RTI che diviene, da tale momento, il Beneficiario del contributo, si chiede di voler confermare la possibilità di limitare alla sola mandataria OPTLC l'obbligo di acquisire e mantenere per almeno 7 anni la proprietà delle infrastrutture realizzate.

III. Si chiede se nella presente procedura di gara sia possibile il ricorso al subappalto e, in caso di risposta affermativa, se quest'ultimo soggiace o meno alle regole di cui all'art. 118 ccp;

IV. In relazione alla previsione contenuta a p. 11 del bando, nella quale si chiarisce che, *in caso di soggetti riuniti in raggruppamento verticale ... i requisiti economici di cui alle lettere d) ed e) devono essere posseduti da una delle imprese facenti parte del raggruppamento [...]*, si chiede di voler chiarire se, in caso di RTI verticale con tre componenti, è possibile che il requisito di cui alla lett. d) sia posseduto da una delle imprese associate e quello di cui alla lett. e) sia posseduto da altra associata, ovvero se la suddetta prescrizione debba essere interpretata nel senso del possesso necessariamente cumulativo di entrambi i requisiti in capo alla stessa impresa del rti.

V. Con riferimento all'inciso del § 2 pag. 11 del bando secondo cui *"La domanda di concessione del contributo da parte di più operatori economici riuniti, dei quali il soggetto mandatario o l'impresa capofila svolge l'attività di coordinamento dell'intervento e di gestione della rete, mentre gli altri operatori economici svolgono solo le attività di progettazione e/o realizzazione della rete (raggruppamenti verticali (...)"* si chiede di voler confermare la possibilità di partecipare alla procedura di gara in forma di RTI verticale nella composizione sopra indicata senza che sia richiesto il possesso, da parte della designata mandataria, dei requisiti nella tipologia di attività prevalente o in misura maggioritaria, ferma restando la necessaria sussistenza, in capo alle associate, dei requisiti di partecipazione come indicato al § 2 pag. 11 secondo capoverso del bando.

VI. Si chiede di confermare che, nel caso di partecipazione in RTI di tipo verticale, in cui la mandataria (OPTLC) svolge le attività di coordinamento dell'intervento e gestione della rete, mentre alle mandanti sono affidate le attività di progettazione e/o i lavori di realizzazione dell'infrastruttura, il ruolo di referente del contratto di finanziamento potrà essere attribuito alla sola mandataria/OPTLC nel senso che (i) a questa soltanto la PA Concedente erogherà il contributo; (ii) soltanto sulla mandataria graverà l'obbligo di rendicontazione dei propri ricavi, scaturenti dalla vendita dei servizi tlc a livello *wholesale*, nonché dei costi dell'investimento, tra cui quelli indicati nelle fatture emesse dalle mandanti nei confronti della mandataria per le attività di progettazione e/o lavori; (iii) solo la mandataria/OPTLC contribuirà per almeno il 30% dei costi al finanziamento del Progetto di investimento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Via Gazzoletti, 33 - 38122 Trento
Tel. 0461/497661 - Fax 0461/497470
e-mail: dim@provincia.tn.it
dim@pec.provincia.tn.it

A seguito delle richieste di chiarimento formulate si precisa quanto segue

1. *Con riferimento al § 2 pag. 11 primo capoverso del bando ....*

Si conferma e si precisa che con "struttura di progettazione interna" si intende qualsiasi articolazione organizzativa interna all'azienda atta a svolgere l'attività di progettazione, fermo restando il possesso dei requisiti citati nel bando.

2. *Con riferimento:*
   al § 8 pag. 39, secondo il quale ....
   al § 9 pag. 39-40 in forza del quale ...
   all'art. 2 c. 2 dello schema di contratto ....
   all'art. 7 c. 1 lett. g) dello schema di contratto ....
   Fermo restando che nel caso in cui il Proponente aggiudicatario sia un RTI costituendo di tipo verticale composto dalla mandataria (OPTLC) e da due mandanti la Convenzione sarà stipulata dal RTI che diviene, da tale momento, il Beneficiario del contributo, si chiede di voler confermare la possibilità di limitare alla sola mandataria OPTLC l'obbligo di acquisire e mantenere per almeno 7 anni la proprietà delle infrastrutture realizzate.

Si conferma la possibilità di limitare alla sola mandataria OPTLC l'obbligo di acquisire e mantenere per almeno 7 anni la proprietà delle infrastrutture realizzate.
Si veda anche (pag. 10 Bando) Soggetti riuniti - In caso di presentazione di domanda di concessione del contributo da parte di più operatori economici deve essere individuato il soggetto capogruppo, che assume la responsabilità del coordinamento e della realizzazione di tutte le attività previste dal presente Bando responsabile in solido nei confronti del Concedente.

3. *Si chiede se nella presente procedura di gara sia possibile il ricorso al subappalto e, in*

caso di risposta affermativa, se quest'ultimo soggiace o meno alle regole di cui all'art. 118 ccp;

Si precisa che né il bando né lo schema di convenzione prevedono il subappalto; viceversa il bando prevede che "In assenza di tali requisiti (ndr QUELLI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE), il Proponente dovrà specificare nella domanda che procederà all'affidamento dei servizi a terzi in possesso del relativo requisito nel rispetto dell'art. 32, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006"

4. *In relazione alla previsione contenuta a p. 11 ..... si chiede di voler chiarire se, in caso di RTI verticale con tre componenti, è possibile che il requisito di cui alla lett. d) sia posseduto da una delle imprese associate e quello di cui alla lett. e) sia posseduto da altra associata, ovvero se la suddetta prescrizione debba essere interpretata nel senso del possesso necessariamente cumulativo di entrambi i requisiti in capo alla stessa impresa del rti.*

Si conferma la possibilità che i requisiti siano in capo a imprese associate diverse.

5. *Con riferimento all'inciso del § 2 pag. 11 del bando secondo cui ..... si chiede di voler confermare la possibilità di partecipare alla procedura di gara in forma di RTI verticale nella composizione sopra indicata senza che sia richiesto il possesso, da parte della designata mandataria, dei requisiti nella tipologia di attività prevalente o in misura maggioritaria, ferma restando la necessaria sussistenza, in capo alle associate, dei requisiti di partecipazione come indicato al § 2 pag. 11 secondo capoverso del bando.*

La domanda in merito ai raggruppamenti orizzontali e verticali trova ampia risposta nelle pag. 10 e 11 del Bando (Soggetti riuniti).

6. *Si chiede di confermare che, nel caso di partecipazione in RTI di tipo verticale, in cui la mandataria (OPTLC) svolge le attività di coordinamento dell'intervento e gestione della rete, mentre alle mandanti sono affidate le attività di progettazione e/o i lavori di realizzazione dell'infrastruttura, il ruolo di referente del contratto di finanziamento potrà essere attribuito alla sola mandataria/OPTLC nel senso che (i) a questa soltanto la PA Concedente erogherà il contributo; (ii) soltanto sulla mandataria graverà l'obbligo di rendicontazione dei propri ricavi, scaturenti dalla vendita dei servizi tic a livello wholesale, nonché dei costi dell'investimento, tra cui quelli indicati nelle fatture emesse dalle mandanti nei confronti della mandataria per le attività di progettazione e/o lavori; (iii) solo la mandataria/OPTLC contribuirà per almeno il 30% dei costi al finanziamento del Progetto di investimento.*

Si conferma che il soggetto identificato quale capogruppo assume la responsabilità del coordinamento e della realizzazione di tutte le attività previste dal presente Bando responsabile in solido nei confronti del Concedente

Si veda anche (pag. 10 Bando) Soggetti riuniti - In caso di presentazione di domanda di concessione del contributo da parte di più operatori economici deve essere individuato il soggetto capogruppo, che assume la responsabilità del coordinamento e della realizzazione di tutte le attività previste dal presente Bando responsabile in solido nei confronti del Concedente.

La domanda di concessione del contributo da parte di più operatori economici che svolgono le medesime attività di progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura (raggruppamenti orizzontali) comporta la responsabilità solidale nei confronti del Concedente di tutte le imprese

per l'adempimento degli obblighi di cui al presente Bando e per l'obbligo di restituzione del contributo in caso di revoca totale o parziale dello stesso.

La domanda di concessione del contributo da parte di più operatori economici riuniti, dei quali il soggetto mandatario o l'impresa capofila svolge l'attività di coordinamento dell'intervento e di gestione della rete, mentre gli altri operatori economici svolgono solo le attività di progettazione e/o realizzazione della rete (raggruppamenti verticali), comporta la responsabilità solidale nei confronti del Concedente del soggetto mandatario o capofila per l'adempimento degli obblighi di cui al presente Bando e per l'obbligo di restituzione del contributo in caso di revoca totale o parziale dello stesso, mentre i mandanti incaricati solo dell'esecuzione di una parte delle attività assumono responsabilità nei confronti del Concedente limitatamente all'obbligo esecuzione delle attività di rispettiva competenza.

Il Dirigente Generale
ing. Raffaele De Col

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs.82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93)